



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 459 del 26/06/2020

OGGETTO: Accordi contrattuali privato accreditato ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. istituti accreditati radiodiagnostica e specialistica ambulatoriale. Provvedimenti II semestre

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato e Trasporti Sanitari: MARIA BARTOLOZZI
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LORENZO ROTI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Accordi contrattuali privato accreditato ex art 8 bis D.lgs 502/92 e s.m.i. istituti accreditati radiodiagnostica e specialistica ambulatoriale. Provvedimenti II semestre

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore UOC Privato Accreditato e Trasporti sanitari , di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

Dr.ssa Maria Bartolozzi _____

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n.1081 del 12/12/2019;

Visto:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005"*;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

La Delibera Giunta Regionale Toscana n. 1220 del 8/11/2018;

Premesso:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinques

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza , produttività e competitività;

Richiamata la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo [1](#) della [L. 23 ottobre 1992 n. 421](#)) e nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997](#)

(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio.

Ricordato che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale.

Dato atto che con determinazione n. 440/2019 e s.m.i. si era proceduto alla proroga, fino al 31/12/2019 dei contratti in essere in scadenza e con successivo atto era stato approvato il contratto tipo utilizzabile per l'anno 2019 ;

Dato atto che con determinazione n.74/2020 si è proceduto ad autorizzare il rinnovo di detti contratti per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020;

Preso atto che la Regione Toscana con deliberazione n. 1220 dell'8.11.2018 “Determinazione dei tetti massimi per - l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private”accreditate”, recepita con precedente determinazione 1115 del 21/12/2018, ha ridefinito un nuovo modello di gestione dei rapporti con il privato convenzionato individuando il livello centralizzato regionale per la definizione dei tetti massimi di spesa per specialistica e ricoveri;

Preso atto altresì che è tuttora in corso a livello regionale un tavolo preposto definizione di un modello unico di contratto per la stipula degli accordi contrattuali delle case di cura toscane che erogano anche prestazioni di ricovero e specialistica , alla luce delle disposizione della richiamata DGRT 1220/2018;

Dato atto inoltre che l'emergenza COVID ha determinato in molti casi un rallentamento dell'erogazione delle prestazioni con necessità di recupero nel secondo semestre;

Ritenuto pertanto di proporre agli istituti accreditati (escluse le case di cura che erogano anche prestazioni di ricovero e per le quali si procede con separati atti) il proseguo dell'attività già prevista per il primo semestre alle medesime condizioni e con ulteriore possibilità di utilizzo del budget eventualmente non utilizzato nel I semestre.

Dato atto che tale proroga è da intendersi condizionata ad eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero pervenire da parte della Regione Toscana, considerato che la materia sarà soggetta a probabili revisioni da parte della Regione Toscana a seguito delle recenti sentenze TAR che hanno parzialmente accolto le doglianze di alcune case di Cura in merito ai contenuti della richiamata DGRT 1220/2018

Ritenuto conclusivamente :

- di proporre agli istituti interessati (di cui all'allegato di parte integrante e sostanziale) il proseguimento dell'attività per il secondo semestre 2020 con un budget di spesa pari a quello assegnato per il primo semestre 2020 oltre alla possibilità di utilizzo di eventuale residuo del budget del primo semestre;
- di prendere atto che i tetti di spesa proposti (su base annua) di cui all'allegato sono quelli già previsti nella richiamata delibera 440/2019 e successive modifiche ed integrazioni ;
- di dare atto che la presente proroga viene proposta in via provvisoria nei limiti di spesa previsti dalla richiamata DGRT 1220/2018 per le attività e gli istituti in essa richiamati tenuto conto delle modifiche intervenute negli assetti contrattuali di alcuni istituti (es. manifestazione di interesse RMN Lucca) ;
- di dare atto altresì che l'articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo previsto per ciascuna struttura, è tuttora in fase di rimodulazione in funzione delle esigenze assistenziali valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, e pertanto potrà subire variazione ad invarianza di spesa complessiva;
- di confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente atto ;
- di dare atto che i contenuti del presente atto saranno soggetti a revisione ed ad automatico adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione potrà trasmettere alle Aziende nel corso del 2020 anche a seguito delle richiamate sentenze del TAR;

Dato atto che responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 nonché proponente dell'atto è il Direttore della struttura U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari che con la sottoscrizione del medesimo attesta l'assenza di conflitti di interessi;

Fatto presente che presso la U.O. Scrivente è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza;

DELIBERA

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato quale motivazione:

- 1) di proporre agli istituti interessati il proseguimento dell'attività per il secondo semestre 2020 con un budget di spesa pari a quello assegnato per il primo semestre 2020 oltre alla possibilità di utilizzo di eventuale residuo del budget del primo semestre;
- 2) di prendere atto che i tetti di spesa proposti (su base annua) di cui all'allegato sono quelli già previsti nella richiamata delibera 440/2019 e successive modifiche ed integrazioni ;
- 3) di prendere atto che la presente proroga viene proposta in via provvisoria nei limiti di spesa previsti dalla richiamata DGRT 1220/2018 per le attività e gli istituti in essa richiamati tenuto conto delle modifiche intervenute negli assetti contrattuali di alcuni istituti (es. manifestazione di interesse RMN Lucca) ;
- 4) di prendere atto altresì che l'articolazione dei budget, all'interno del tetto massimo previsto per ciascuna struttura, è tuttora in fase di rimodulazione in funzione delle esigenze assistenziali valutate dalle competenti strutture sanitarie di riferimento, e pertanto potrà subire variazione ad invarianza di spesa complessiva, anche tenuto conto dell'attività di recupero delle attività sospese in emergenza COVID;
- 5) di confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente atto che hanno già sottoscritto specifico atto giuridico;
- 6) di dare atto che i contenuti del presente atto saranno soggetti a revisione ed ad automatico adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione potrà trasmettere alle Aziende nel corso del 2020 anche a seguito delle richiamate sentenze del TAR;
- 7) di allocare pertanto al conto 31020324 (per gli istituti)/31020323 (per le Case di Cura) del bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione n. 150/2020 e che presenta la necessaria disponibilità, la spesa complessiva presunta di € 3.355.612 (di cui € 328.637 sul conto 31020323 e € 3.026.975 sul conto 31020324) riferita agli istituti e prestazioni oggetto della presente proroga per il periodo luglio – dicembre 2020, dando atto altresì che tale spesa rientra nei limiti del budget trasversale dei conti di cui alla deliberazione n. 195/2020 e non costituisce aumento di spesa rispetto all'anno precedente;

- 8) di dare incarico all'UO Rapporti istituzionali e gestione documentale atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo pretorio on line dell'Azienda;
- 9) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento
- 10) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda ai sensi dell'art. 42, comma 2 LRT 40/2005 e ss.mm.ii
- 11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire il proseguo dell'attività e l'apertura delle agende di prenotazione.

Il Direttore Generale

Dr. ssa Maria Letizia Casani

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 26/06/2020 al giorno 11/07/2020.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia